

REGOLAMENTO “INTERVENTI SOCIO – ASSISTENZIALI PER IL MANTENIMENTO IN STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE”

Art. 1 - FINALITA’

Finalità del presente regolamento, nell’ambito della realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete, come da art. 5 della L.R. 2/2003, e della integrata e coordinata rete di servizi e interventi a sostegno della popolazione residente, ed in particolar modo della popolazione anziana e disabile, è l’attivazione da parte dell’Amministrazione Comunale di interventi a carattere economico.

Tali interventi sono volti a rimuovere le condizioni di bisogno derivanti da difficoltà economiche di anziani e disabili non autosufficienti o parzialmente autosufficienti a sostegno del loro mantenimento in Strutture residenziali o semiresidenziali pubbliche o private, attraverso l’erogazione di contributi a integrazione della retta di mantenimento.

Per le stesse finalità possono essere erogati contributi a titolo di anticipazione, nell’attesa di modifiche delle risorse patrimoniali o reddituali della persona non autosufficiente.

Art. 2 - DESTINATARI

Sono destinatari degli interventi tutte le persone non autosufficienti o parzialmente autosufficienti che prima del ricovero risultino residenti anagraficamente nel Comune di Crevalcore e per i quali sia previsto un progetto d’intervento predisposto dal Responsabile del Caso e/o dall’Unità di Valutazione Geriatria, che riconoscano la necessità di inserimento nelle strutture residenziali e semiresidenziali anche per ricoveri temporanei.

Art. 3 – REQUISITI PER L’ACCESSO

Gli assegni sono concessi agli anziani e ai disabili, residenti e non autosufficienti o parzialmente autosufficienti, che abbiano risorse patrimoniali e reddituali insufficienti al mantenimento nelle strutture protette.

Gli assegni sono concessi solo nel caso in cui anche i redditi del coniuge, dei figli e, in loro mancanza, dei discendenti prossimi, dei genitori e, in loro mancanza, degli ascendenti prossimi, risultino insufficienti alla copertura totale della retta di mantenimento.

Rimane l’obbligo degli alimenti, nei limiti fissati dal Codice Civile, di ogni eventuale donatario.

Art. 4 - MODALITA’ DI ACCESSO

Al momento della stesura del progetto d’intervento, qualora l’assistito o per lui i suoi parenti richiedano l’intervento economico dell’Amministrazione Comunale, si dovrà valutare la capacità contributiva della persona interessata e dei parenti tenuti agli alimenti in base all’autocertificazione reddituale e patrimoniale (Dichiarazione Sostitutiva Unica – ISEE), comprensiva dei redditi annuali non contemplati a fini IRPEF, assicurando all’assistito e ai parenti tenuti agli alimenti il reddito minimo vitale nei termini definiti con il presente regolamento.

Per parenti tenuti agli alimenti si intendono: il coniuge, i figli, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi, i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, nei limiti fissati dal Codice Civile. Sono da intendersi obbligate al mantenimento dell’assistito i parenti come sopra definiti nell’intesa che le persone in grado anteriore non sono in condizione di sopportare in tutto o in parte l’onere dovuto, l’obbligazione stessa si intende posta in carico alle persone obbligate in grado posteriore, ecc..

Art. 5 – MISURA DELL'INTERVENTO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

L'intervento economico del Comune, nel caso di ricoveri, anche temporanei, in strutture pubbliche convenzionate si sostanzia in un contributo parziale a copertura della retta da assegnare all'assistito già obbligato in proprio verso la struttura.

L'assegno concesso dovrà coprire la differenza tra l'entità della retta della Struttura convenzionata, al netto del rimborso A.S.L., e la copertura economica dell'utente e dei parenti tenuti agli alimenti, nei termini previsti all'art. 4.

L'intervento economico del Comune, nel caso di ricoveri temporanei in strutture private o nei posti privati delle strutture pubbliche, verrà assicurato con le stesse modalità di cui sopra.

L'assegno concesso non potrà essere superiore al contributo massimo erogabile agli ospiti delle strutture pubbliche convenzionate del Distretto sanitario di appartenenza, al netto del rimborso sanitario A.S.L.

Qualora l'assistito sia l'unico dimorante nell'alloggio del quale risulti titolare di un diritto reale, l'Amministrazione Comunale interverrà per assisterlo economicamente a condizione che l'assistito medesimo metta l'immobile in disponibilità a titolo gratuito al Comune, limitatamente alla durata dell'intervento comunale di assistenza, con facoltà di utilizzo per le proprie finalità sociali.

All'assistito in Struttura verrà assicurata una quota mensile, da denominarsi minimo vitale, necessaria ad assicurare le prestazioni od acquisti non garantiti dalla struttura stessa per un importo, che, per il 2004, è pari a € 60,00.

Tale quota potrà essere aggiornata annualmente con atto di Giunta Comunale contestualmente alla definizione delle tariffe e delle rette annuali.

L'esistenza di parenti, così come previsto all'art. 4, obbligati agli alimenti ed in grado di provvedervi esclude, di norma, la fruizione dell'intervento economico da parte dell'amministrazione comunale.

Nel caso siano presenti parenti tenuti agli alimenti quali il coniuge, i figli, discendenti prossimi i genitori o gli ascendenti prossimi degli stessi, il concorso al mantenimento dell'assistito è limitato ad un importo tale da assicurare al parente stesso la disponibilità del minimo vitale che corrisponde a 1,5 volte l'importo della pensione minima INPS.

Nel caso siano presenti minori o disabili nel nucleo del parente tenuto agli alimenti il concorso al mantenimento dell'assistito è limitato ad un importo tale da assicurare al parente stesso la disponibilità del minimo vitale che corrisponde a 2 volte l'importo della pensione minima INPS.

Gli assegni erogati sono soggetti alla regolamentazione dell'Albo dei Beneficiari, istituito per legge.

Art. 6 – DIRITTO DI RIVALSA

Qualora vengano accertati d'ufficio o dichiarati dall'assistito redditi e/o patrimoni non ancora riscossi o dovuti allo stesso, l'Amministrazione Comunale può recuperare i contributi concessi al momento dell'effettiva riscossione degli emolumenti attesi, vincolando l'assistito e/o i parenti obbligati agli alimenti con un impegno di pagamento da sottoscrivere prima dell'erogazione del contributo stesso.

E' fatta salva l'azione di rivalsa dell'Amministrazione Comunale per quanto non dovuto ed egualmente erogato fino alla data dell'interruzione della prestazione assistenziale.

Art. 7 - PRIVACY

Al momento della presentazione della richiesta di assegno, il cittadino deve autorizzare l'Amministrazione comunale a trattare i propri dati personali per l'uso interno dell'Ente, con esclusione di utilizzo per indagini di mercato, in ottemperanza alla Legge n. 675/96 "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali".